

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'USO DELL'AREA DEI PORTICI

IL MUNICIPIO DI LOCARNO

richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (in particolare l'art. 192 LOC);
- il Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 (in particolare gli art. 107a e 112 RC);
- le Norme di attuazione del Piano Regolatore Particolareggiato del Centro Storico del 1° luglio 2020 (in particolare l'art. 58f NAPRP.CS);
- il Regolamento edilizio del Comune di Locarno (in particolare l'art. 16 RE)

risolve quanto segue:

Art. 1 Premessa

La presente Ordinanza disciplina l'uso dell'area destinata alla circolazione pubblica esclusivamente pedonale sotto portici e attraverso passaggi coperti (in seguito: portici), indicata quale *Area di circolazione pedonale pubblica all'interno di area edificabile* nel Piano degli spazi pubblici del Piano Regolatore Particolareggiato del Centro Storico e soggetta alle disposizioni dell'art. 58f Area di circolazione pubblica pedonale sotto edifici privati delle relative norme di attuazione.

Art. 2 Scopo e campo d'applicazione

Di principio deve essere imperativamente salvaguardato l'esercizio del passo pubblico pedonale a favore della collettività su tutta l'area dei portici.

È tuttavia concesso parzialmente l'uso privato commerciale di quest'area, in conformità alle disposizioni che seguono, ai titolari dei commerci e degli esercizi pubblici siti al piano terreno degli edifici ed affacciati sui portici.

Fermo restando che almeno i 2/3 della profondità dei portici, garantita in ogni caso la profondità minima pari a 2.5 metri, devono comunque sempre essere liberi per l'esercizio del passo pubblico pedonale a favore della collettività, l'uso privato commerciale viene concesso:

- nella parte direttamente a ridosso delle pareti o vetrine dei commerci o esercizi pubblici considerati
- nella fascia a ridosso delle arcate, fino ad un'altezza massima di 1.30 m e garantendo una permeabilità verso Piazza Grande su almeno la metà della lunghezza di ognuna di esse

Per il suddetto uso privato commerciale verranno rilasciate autorizzazioni mirate a garantire una corretta tutela del passo pubblico.

Non esiste e non può essere riconosciuto alcun diritto acquisito dei proprietari, degli utenti, dei commercianti o degli esercenti ad un uso improprio o accresciuto dell'area dei portici.

Previa consultazione con i proprietari degli immobili, con i loro inquilini e gestori di commerci e di esercizi pubblici, l'area dei portici può essere eccezionalmente messa a disposizione di terzi in caso di particolari manifestazioni d'interesse pubblico autorizzate dal Municipio.

Art. 3 **Traffico**

Sono vietati l'entrata, il passaggio e la sosta nell'area dei portici di veicoli a motore e non, nonché di motocicli, biciclette e monopattini.

Il transito di tali mezzi, purché di dimensioni ridotte, è eccezionalmente consentito per l'accesso agli edifici affacciati sui portici, e relativa uscita.

È pure consentito il transito sotto i portici dei veicoli per disabili, a motore e non.

I predetti mezzi dovranno in tal caso essere condotti a passo d'uomo o a mano percorrendo la via più breve.

Art. 4 **Permeabilità**

I portici devono rimanere aperti sia frontalmente, sia lateralmente, privi di serramenti fissi o amovibili (tende o simili), di rivestimenti che coprano l'intonaco della muratura, di arredamenti di tipo fisso (bancarelle, armadi, vetrine o simili infissi nella muratura o altrimenti ancorati alla muratura o al pavimento), che altererebbero il valore ambientale, culturale e paesaggistico interno ed esterno dei portici.

Le arcate dei portici non possono essere chiuse o ostruite.

L'accesso all'area dei portici e l'uscita dalla stessa devono sempre essere garantiti.

Art. 5 **Autorizzazioni**

Le autorizzazioni sono di esclusiva competenza del Municipio che ne fissa la durata (in linea di massima per la durata dell'anno civile) e stabilisce eventuali condizioni e la tassa di cancelleria.

L'autorizzazione viene rilasciata al titolare di commerci o esercizi pubblici che avrà provveduto ad inoltrare la richiesta, corredata dal consenso del proprietario dell'immobile.

L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con preavviso di 30 giorni e senza dar luogo o diritto all'assegnazione di indennità o risarcimento:

- per motivi di interesse pubblico,
- se il beneficiario, nonostante una prima diffida, non si attenesse al rispetto delle norme della presente Ordinanza, rispettivamente delle leggi, regolamenti e ordinanze cantonali e comunali in ambito edilizio e di tutela dei beni culturali,
- se il beneficiario avesse ottenuto la concessione fornendo indicazioni false o non veritiere.

In casi particolarmente gravi, l'autorizzazione può essere revocata anche senza preavviso.

Art. 6 **Commerci**

I titolari di commerci come definiti all'art. 2 potranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 5 ad esporre ed utilizzare:

- banchi e tavoli con caratteristiche uniformi, intesi alla vendita al dettaglio o all'offerta di merci attinenti al negozio stesso,
- tavolini e vetrinette,
- espositori a rotazione per cartoline o simili,

- supporti per giornali, stampati o simili,
- cesti, mensole o supporti per esporre la merce.

Questi oggetti e arredi dovranno occupare lo spazio posto immediatamente a ridosso della parete o vetrina dei commerci interessati, in un'area che il Municipio si riserva di fare indicare graficamente al suolo.

Tutti gli oggetti e arredi esposti dovranno essere ritirati nelle ore di chiusura del commercio.

Art. 7 **Esercizi pubblici**

I titolari di esercizi pubblici come definiti all'art. 2 potranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 5 ad esporre e utilizzare:

- tavolini, sedie o poltrone con caratteristiche uniformi.

Questi arredi dovranno occupare lo spazio posto immediatamente a ridosso della parete o vetrina degli esercizi pubblici interessati, in un'area che il Municipio si riserva di fare indicare graficamente al suolo.

Tutti gli arredi esposti dovranno essere ritirati nei periodi di chiusura dell'esercizio pubblico.

Art. 8 **Divieti**

Sono in particolare vietati i seguenti arredi:

- apparecchi distributori automatici di merce,
- frigoriferi per bibite e gelati, distributori di gelati,
- congelatori e simili,
- griglie, apparecchi di cottura, forni a infrarossi e simili,
- diffusori di immagini e apparecchi automatici, apparecchi diffusori di musica eccetto altoparlanti esterni a volume di musica che non disturbi,
- biliardini, giochi elettronici,
- altri apparecchi, impianti o simili,
- l'affissione di manifesti, cartelli o simili,
- lavagne pubblicitarie,
- cartelloni pubblicitari su supporti mobili,
- ogni altro tipo di dispositivo pubblicitario.

È pure escluso l'impiego di qualsivoglia altro oggetto o arredo che contrasti con l'esercizio del passo pubblico pedonale a favore della collettività su tutta l'area dei portici, riservate le aree oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 5, o con le disposizioni pianificatorie ed edilizie applicabili.

Art. 9 **Pavimenti e soffitto**

Non è consentito l'utilizzo di assiti, tappeti, stuoie, e simili, anche se incollati o fissati al suolo ed è vietata ogni attività che possa danneggiare la pavimentazione del portico.

È vietato appendere al soffitto oggetti o arredi che possano creare ingombro o ostacolare il libero transito e interrompere l'armonia estetica sotto i portici.

Art. 10

Insegne

L'impiego nell'area dei portici di insegne, scritte, immagini, suoni, forme, colori ed ogni altro possibile mezzo pubblicitario è disciplinato dalla legislazione cantonale e comunale in materia di impianti pubblicitari e scritte destinate al pubblico.

Nell'area dei portici, le scritte pubblicitarie, elaborazioni grafiche o visive dovranno sottostare ai criteri di sobrietà e di uniformità posti dalla legislazione applicabile, a tutela del rispetto del particolare contesto del Centro Storico, dei beni culturali, del paesaggio, dell'ordine pubblico, della salute pubblica e della moralità.

Di principio, è consentita nell'area dei portici l'applicazione di una sola insegna per commercio o per esercizio pubblico, della superficie massima di mq 0.70.

Tale insegna potrà venire applicata alla parete o sulla vetrina di ogni commercio o esercizio pubblico ed è limitata all'indicazione della ragione sociale e/o del nome dell'attività commerciale esercitata. Le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società potranno essere applicate all'entrata dello stabile, purché non superino la superficie di mq 0.20 e non siano luminose o di natura rifrangente. In ogni caso l'insegna e le targhe non dovranno sporgere dalla parete.

Ai commerci è concessa la possibilità dell'esposizione di:

- due cartelli delle dimensioni massime di mq.0.50 ciascuno da applicarsi alla parete per indicazioni commerciali e rispettivamente l'indicazione degli orari di apertura.

Agli esercizi pubblici è concessa la possibilità dell'esposizione di:

- una vetrina o bacheca della superficie massima di mq 0.30 da applicare alla parete,
- due cartelli delle dimensioni massime di mq.0.50 ciascuno da applicarsi alla parete, in particolare per l'indicazione prescritta dalla normativa cantonale dei prezzi praticati e degli eventuali supplementi, rispettivamente degli orari e periodi di apertura e chiusura.

Insegna e vetrine possono essere fisse, i cartelli amovibili.

Le colonne e i pilastri dei portici devono rigorosamente rimanere liberi da ogni tipo di affissione e arredi.

Altri cartelli, scritte, pannelli ed esposizioni sono proibiti, segnatamente sulla facciata esterna del portico.

Art. 11

Illuminazione

Il Municipio si riserva la facoltà di dotare i portici di un'illuminazione unitaria, da concertare con il proprietario del fondo.

L'illuminazione delle vetrine dei commerci e degli esercizi pubblici deve essere adeguata al particolare contesto di tutela del Centro Storico e la dispersione di corpi illuminanti e la loro eccessiva potenza evitati sono vietati.

In applicazione dei principi di sostenibilità energetico-ambientale, l'illuminazione delle vetrine dei commerci e degli esercizi pubblici deve essere spenta nelle ore notturne, a partire dalle ore 01:00.

Art. 12

Tasse

Ogni autorizzazione è sottoposta ad una tassa di cancelleria fino ad un massimo di Fr. 300.--, riscossa al momento del rilascio.

Art. 13
Responsabilità / rivalse

Il beneficiario di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso della stessa; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.
Il proprietario e il beneficiario dell'autorizzazione sono solidalmente responsabili.
Il beneficiario non può fare valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Art. 14
Pulizia e decoro

La pulizia dell'area dei portici compete ai proprietari degli immobili, rispettivamente ai loro inquilini, gestori di commerci o di esercizi pubblici che si affacciano sui portici.
Questo onere vale sia per le superfici di calpestio, sia per pareti e soffitti.
Il Municipio si riserva la facoltà di ordinare la rimozione di graffiti e la pulizia in genere, così come il ritinteggio delle superfici, fissando un termine d'esecuzione.
In caso di inadempienza, il Municipio, trascorso un lasso di tempo ragionevole, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva, con spese a carico del proprietario.

Art. 15
Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punibili con multe fino a Fr. 10'000.— secondo quanto previsto dagli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale.
Il Municipio è inoltre competente per ordinare la rimozione a spese del contravventore, degli impianti, arredi ed oggetti esposti in violazione della presente Ordinanza.
Rimangono riservate le disposizioni penali.

Art. 16
Disposizioni transitorie

Eventuali autorizzazioni già concesse dovranno essere adeguate alla presente Ordinanza entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
Tutto l'arredo non conforme alla presente Ordinanza dovrà essere rimosso entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 17
Entrata in vigore

La presente Ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale n°. 5590 del 10 ottobre 2023.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 27 ottobre 2023 al 27 novembre 2023. Entrata in vigore: 28 novembre 2023.